

# **Ordinanza concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale**

dell'8 novembre 2006

---

*Il Consiglio federale,*

visto l'articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>,

*ordina:*

I

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza dell'11 agosto 1999<sup>2</sup> concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo;
2. ordinanza del 1° maggio 1997<sup>3</sup> che disciplina l'attribuzione di posteggi alle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato;
3. ordinanza del 15 gennaio 1992<sup>4</sup> concernente l'entrata in vigore parziale della modificazione della legge federale sull'organizzazione giudiziaria;
4. ordinanza del 3 febbraio 1993<sup>5</sup> sull'entrata in vigore integrale della modificazione della legge federale sull'organizzazione giudiziaria;
5. ordinanza del 3 febbraio 1993<sup>6</sup> concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitramento;
6. ordinanza del 3 febbraio 1993<sup>7</sup> sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni.

1 RS 101

2 RU 1999 2413, 2000 291, 2001 2197, 2004 1659

3 RU 1997 1096, 2002 4151

4 RU 1992 337 2350

5 RU 1993 877 2078

6 RU 1993 879 2079, 1996 518 1799, 1997 2823, 1998 665, 1999 1070 3497, 2000 2847, 2001 2197 2747 3294 3597, 2002 3635 4160, 2003 2122, 2004 2155 5267, 2005 2695

7 RU 1993 901

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

**1. Ordinanza del 19 dicembre 2001<sup>8</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone**

*Art. 22*

*Abrogato*

**2. Ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949<sup>9</sup> della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri**

*Art. 20 cpv. 2*

*Abrogato*

**3. Ordinanza del 22 maggio 2002<sup>10</sup> sull'introduzione della libera circolazione delle persone**

*Sezione 11 (art. 31)*

*Abrogata*

**4. Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999<sup>11</sup> sull'asilo**

*Art. 7 cpv. 6*

<sup>6</sup> L'autorità cantonale comunica senza indugio all'Ufficio federale o al Tribunale amministrativo federale tutti i provvedimenti di cui ai capoversi 2–4.

*Art. 14 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se la persona colpita da una decisione d'allontanamento preventivo ha depositato una domanda per il ripristino dell'effetto sospensivo giusta l'articolo 112 capoverso 1 della legge, il Tribunale amministrativo federale ne informa senza indugio l'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'allontanamento preventivo e l'Ufficio federale.

<sup>8</sup> RS 120.4

<sup>9</sup> RS 142.201

<sup>10</sup> RS 142.203

<sup>11</sup> RS 142.311

*Art. 27 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se è interposto ricorso contro una decisione preparata da un Cantone e il Tribunale amministrativo federale ordina uno scambio di corrispondenza, l'Ufficio federale può chiedere un parere al Cantone.

**5. Ordinanza 2 dell'11 agosto 1999<sup>12</sup> sull'asilo**

*Art. 9 cpv. 3 lett. b*

<sup>3</sup> Le spese che devono essere rimborsate, da computare sulle garanzie giusta l'articolo 86 della legge, sono stabilite in base:

- b. alle spese procedurali rimaste scoperte presso il Tribunale amministrativo federale;

*Art. 10 cpv. 3*

<sup>3</sup> I collaboratori dell'Ufficio federale, i terzi incaricati dall'Ufficio federale ai sensi degli articoli 86 capoverso 5 e 87 capoverso 3 della legge e il Tribunale amministrativo federale hanno accesso ai dati dei conti di garanzia.

**6. Ordinanza 3 dell'11 agosto 1999<sup>13</sup> sull'asilo**

*Art. 1 cpv. 2 quarto per.*

<sup>2</sup> ... Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale e del Tribunale amministrativo federale. ...

**7. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006<sup>14</sup>**

*Art. 8*                      Dati relativi a ricorsi  
(Art. 8 LSISA)

Il Tribunale amministrativo federale annuncia periodicamente in forma elettronica all'Ufficio i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.

<sup>12</sup> RS 142.312

<sup>13</sup> RS 142.314

<sup>14</sup> RS 142.513

*Art. 9 lett. d*

L'Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:

- d. il Tribunale amministrativo federale: per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla LDDS;

*Art. 10 lett. d*

L'Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo:

- d. il Tribunale amministrativo federale: per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla LAsi;

*Allegato 1*

*Sostituzione di espressioni:*

*Nell'Allegato 1 (Unità organizzative), le espressioni*

«CRA: Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo»

«SR/DFGP: Servizio dei ricorsi DFGP»

*sono sostituite dalle espressioni*

«TAF:

– I: Terza corte del Tribunale amministrativo federale

– II: Quarta e quinta corte del Tribunale amministrativo federale»

*Nell'Allegato 1 (Catalogo dei dati SIMIC) l'espressione «SR DFGP» è sostituita dall'espressione «TAF I» e l'espressione «CRA» dall'espressione «TAF II».*

## **8 Ordinanza del 30 dicembre 1958<sup>15</sup> concernente la legge sulla responsabilità**

*Art. 2 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le decisioni ai sensi degli articoli 10 capoverso 1 e 19 capoverso 3 della legge sono impugnabili presso il Tribunale amministrativo federale.

*Art. 5 cpv. 2*

<sup>2</sup> La decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale.

<sup>15</sup> RS 170.321

---

**9. Ordinanza del 30 settembre 1996<sup>16</sup> sullo statuto del personale  
dell'Istituto federale della proprietà intellettuale**

*Art. 31 cpv. 2*

<sup>2</sup> La decisione soggiace a ricorso secondo le disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria.

**10. Ordinanza del 17 novembre 1999<sup>17</sup> sull'organizzazione  
del Dipartimento federale di giustizia e polizia**

*Art. 14 cpv. 2*

<sup>2</sup> È autorizzato a interporre ricorso presso il Tribunale federale contro decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza.

*Art. 26 lett. e*

*Abrogata*

*Art. 29 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'IPI è autorizzato, nella sua sfera di competenze, a presentare ricorso davanti al Tribunale federale.

**11. Ordinanza dell'11 dicembre 2000<sup>18</sup> sull'organizzazione  
del Dipartimento federale delle finanze**

*Art. 5*

Le unità amministrative del Dipartimento menzionate nei capitoli 2 e 3 sono autorizzate, nella loro sfera di competenze, a presentare ricorso davanti al Tribunale federale.

<sup>16</sup> RS 172.010.321

<sup>17</sup> RS 172.213.1

<sup>18</sup> RS 172.215.1

## **12. Ordinanza del 6 dicembre 1999<sup>19</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni**

*Art. 10 cpv. 3 lett. c e 4*

<sup>3</sup> Per conseguire tali obiettivi, l'USTRA svolge le seguenti funzioni:

c. *abrogata*

<sup>4</sup> L'USTRA è autorizzato a presentare ricorso davanti al Tribunale federale contro disposizioni cantonali di ultima istanza che riguardano la legislazione sulla circolazione stradale. Le autorità cantonali devono notificare queste disposizioni all'USTRA.

## **13. Ordinanza del 25 aprile 2001<sup>20</sup> concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione**

*Art. 65 cpv. 3*

*Abrogato*

## **14. Ordinanza del 25 aprile 2001<sup>21</sup> concernente l'assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione**

*Art. 59 cpv. 3*

*Abrogato*

## **15. Ordinanza del 3 giugno 1996<sup>22</sup> sulle commissioni**

*Art. 1 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica:

- a. alle commissioni extraparlamentari nonché alle commissioni di ricorso e d'arbitrato secondo le disposizioni delle leggi speciali;

<sup>19</sup> RS 172.217.1

<sup>20</sup> RS 172.222.034.1

<sup>21</sup> RS 172.222.034.2

<sup>22</sup> RS 172.31

## **16. Ordinanza del 3 luglio 2002<sup>23</sup> sull'aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all'estero**

*Art. 9* Rimedi di diritto

Contro le decisioni delle rappresentanze svizzere è ammesso il ricorso all'Ufficio federale di giustizia. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

## **17. Ordinanza del 28 aprile 2004<sup>24</sup> sullo stato civile**

*Art. 89 cpv. 2*

<sup>2</sup> La procedura davanti alle autorità federali è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

*Art. 90 cpv. 2, 4 e 5*

<sup>2</sup> Contro le decisioni e le decisioni su ricorso dell'autorità di vigilanza è ammesso il ricorso alle autorità cantonali competenti.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale di giustizia può presentare ricorso contro le decisioni in materia di stato civile alle autorità di ricorso cantonali e contro le decisioni cantonali di ultima istanza al Tribunale federale.

<sup>5</sup> Le decisioni su ricorso cantonali devono essere notificate all'Ufficio federale dello stato civile all'indirizzo dell'Ufficio federale di giustizia. Su richiesta di queste autorità devono essere notificate anche decisioni di prima istanza.

## **18. Ordinanza del 4 ottobre 1993<sup>25</sup> sul diritto fondiario rurale**

*Art. 5 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di giustizia è autorizzato a presentare ricorso davanti al Tribunale federale contro le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza che si fondano sulla LDFR o la legge federale del 4 ottobre 1985<sup>26</sup> sull'affitto agricolo.

<sup>23</sup> RS 191.2

<sup>24</sup> RS 211.112.2

<sup>25</sup> RS 211.412.110

<sup>26</sup> RS 221.213.2

## **19. Regolamento del 22 febbraio 1910<sup>27</sup> per il registro fondiario**

*Art. 102 cpv. 2, secondo per.*

<sup>2</sup> ... Quest'ultimo può impugnare le decisioni davanti al Tribunale federale.

*Art. 103 cpv. 4*

<sup>4</sup> I ricorsi contro le decisioni cantonali pronunciate dall'autorità cantonali di ultima istanza sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

## **20. Ordinanza del 16 novembre 1994<sup>28</sup> concernente la patente federale d'ingegnere geometra**

*Sezione 7 (art. 31)*

*Abrogata*

## **21. Ordinanza del 10 novembre 1999<sup>29</sup> concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all'estero**

*Art. 17*

*Abrogato*

## **22. Ordinanza del 7 giugno 1937<sup>30</sup> sul registro di commercio**

*Art. 3 cpv. 4bis*

<sup>4bis</sup> Se l'autorità cantonale di vigilanza non è un'autorità giudiziaria, le sue decisioni possono essere impuginate mediante ricorso al tribunale competente.

<sup>27</sup> RS 211.432.1

<sup>28</sup> RS 211.432.261

<sup>29</sup> RS 221.218.2

<sup>30</sup> RS 221.411

*Art. 5*

Rimedi di diritto <sup>1</sup> I rimedi di diritto sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di giustizia può ricorrere alle autorità cantonali competenti e al Tribunale federale contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza.

**23. Ordinanza dell'11 maggio 1977<sup>31</sup> sulla protezione delle varietà**

*Art. 47* Ricorso

I ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

**24. Ordinanza del 14 giugno 1993<sup>32</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati**

*Sostituzione di espressioni*

*Nei titoli precedenti gli articoli 28 e 35 l'espressione «Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza» è sostituita con «Procedura davanti al Tribunale amministrativo federale».*

*Art. 31 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'Incaricato comunica direttamente con le altre unità amministrative, i Tribunali della Confederazione, le autorità estere di protezione dei dati e ogni altra autorità o persona privata sottoposta alla legislazione federale sulla protezione dei dati o a quella sul principio di trasparenza dell'amministrazione.

*Art. 32 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Tribunale amministrativo federale ha accesso alla documentazione scientifica dell'Incaricato.

*Art. 35*

<sup>1</sup> Il Tribunale amministrativo federale può esigere che gli siano presentati trattamenti di dati.

<sup>2</sup> Esso comunica le decisioni all'Incaricato.

<sup>31</sup> RS 232.161

<sup>32</sup> RS 235.11

## **25. Ordinanza del 24 febbraio 1982<sup>33</sup> sull'assistenza internazionale in materia penale**

*Art. 5* Comunicazioni all'Ufficio federale

Le decisioni di autorità cantonali e federali inerenti all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale nonché decisioni della corte dei reclami penali del Tribunale penale federale devono essere comunicate all'Ufficio federale.

## **26. Ordinanza del 5 maggio 1987<sup>34</sup> concernente gli esami esterni per economisti aziendali**

*Art. 26*

I ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale concernenti l'ammissione all'esame o il rifiuto del rilascio del diploma sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

## **27. Ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>35</sup> sull'esame svizzero di maturità**

*Art. 29*

La procedura di ricorso contro decisioni della Commissione è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

## **28. Ordinanza del 21 ottobre 1987<sup>36</sup> sul promovimento dello sport**

*Art. 49*

La procedura di ricorso contro decisioni di prima istanza pronunciate dall'UFSPPO è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>33</sup> RS 351.11

<sup>34</sup> RS 412.105.7

<sup>35</sup> RS 413.12

<sup>36</sup> RS 415.01

**29. Ordinanza del 25 giugno 2003<sup>37</sup> sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione**

*Art. 5*            Decisione

Gli emolumenti sono notificati mediante decisione.

**30. Ordinanza del 19 giugno 1995<sup>38</sup> concernente gli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera**

*Art. 9 cpv. 2*

*Abrogato*

**31. Ordinanza dell'11 aprile 2001<sup>39</sup> sugli emolumenti del Museo nazionale svizzero**

*Art. 11*            Decisione

Il Museo nazionale decide l'ammontare degli emolumenti appena la prestazione è fornita.

**32. Ordinanza del 29 settembre 1924<sup>40</sup> sulla tutela delle belle arti da parte della Confederazione**

*Art. 16 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le giurie decidono circa il valore artistico delle opere mandate.

<sup>37</sup> RS 431.09

<sup>38</sup> RS 432.219

<sup>39</sup> RS 432.39

<sup>40</sup> RS 442.11

### **33. Ordinanza del 19 agosto 1981<sup>41</sup> sulla conservazione delle specie**

*Titolo precedente l'art. 21*

#### **Sezione 6: Opposizione**

*Art. 21 Rubrica*

*Abrogata*

*Art. 22*

*Abrogato*

### **34. Ordinanza del 21 dicembre 1990<sup>42</sup> sugli emolumenti del DDPS**

*Art. 9 cpv. 3*

*Abrogato*

### **35. Ordinanza del 10 aprile 2002<sup>43</sup> sul reclutamento**

*Art. 22 cpv. 4*

*Abrogato*

### **36. Ordinanza del 26 novembre 2003<sup>44</sup> sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello**

*Sezione 7 (art. 17 e 18)*

*Abrogata*

<sup>41</sup> RS 453

<sup>42</sup> RU 1991 91, 1997 2779, 1998 2653, 2002 127

<sup>43</sup> RS 511.11

<sup>44</sup> RS 512.30

**37. Ordinanza del 5 dicembre 2003<sup>45</sup> sul tiro**

*Art. 46 e 47*

*Abrogati*

*Art. 48*

L'Aggruppamento Difesa decide sulle pretese litigiose di natura patrimoniale della Confederazione o contro la Confederazione concernenti il tiro fuori del servizio.

**38. Ordinanza del 29 ottobre 2003<sup>46</sup> sulle attività della truppa fuori del servizio**

*Art. 28*

*Abrogato*

**39. Ordinanza del 23 febbraio 2005<sup>47</sup> concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti**

*Art. 21 cpv. 2 secondo per.*

*Abrogato*

**40. Ordinanza del 10 giugno 1996<sup>48</sup> sui cavalli noleggiati per i servizi d'istruzione**

*Art. 21 e 22 cpv. 2*

*Abrogati*

**41. Ordinanza del 5 dicembre 2003<sup>49</sup> sulla protezione civile**

*Art. 33 cpv. 4 e 5 nonché 36 cpv. 4 e 5*

*Abrogati*

<sup>45</sup> RS 512.31

<sup>46</sup> RS 512.38

<sup>47</sup> RS 514.31

<sup>48</sup> RS 514.43

<sup>49</sup> RS 520.11

#### **42. Ordinanza del 17 ottobre 1984<sup>50</sup> sulla protezione dei beni culturali**

*Art. 26 cpv. 2 e 3 nonché 29 cpv. 5 e 6*

*Abrogati*

*Capitolo 10 (art. 35)*

*Abrogato*

#### **43. Decreto del Consiglio federale del 12 aprile 1957<sup>51</sup> concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali**

*Art. 5 cpv. 3 per. 2 e 3*

*Abrogati*

#### **44. Ordinanza del 3 dicembre 1973<sup>52</sup> concernente le tasse di bollo**

*Art. 1 cpv. 2*

<sup>2</sup> È autorizzata a ricorrere davanti al Tribunale federale.

*Art. 17 cpv. 3*

<sup>3</sup> I ricorsi contro le decisioni su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernenti la dilazione o il condono di tasse sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>50</sup> RS 520.31

<sup>51</sup> RS 531.54

<sup>52</sup> RS 641.101

---

## **45. Ordinanza del 29 marzo 2000<sup>53</sup> relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto**

*Titolo precedente l'art. 45b*

### **Sezione 14b: Procedura di ricorso**

*Art. 45b*

<sup>1</sup> I ricorsi contro le decisioni su reclamo e le richieste di garanzie dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>2</sup> Anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.

## **46. Ordinanza del 19 dicembre 1966<sup>54</sup> dell'imposta preventiva**

*Art. 1 cpv. 2*

<sup>2</sup> Ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.

*Art. 66 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.

## **47. Ordinanza del 23 agosto 1989<sup>55</sup> sugli emolumenti per le prestazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni**

*Art. 7 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il ricorso contro tale decisione è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>53</sup> RS 641.201

<sup>54</sup> RS 642.211

<sup>55</sup> RS 642.31

## **48. Ordinanza del 30 agosto 1995<sup>56</sup> sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare**

*Art. 12 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Essa ha in particolare la facoltà di:

- b. proporre ricorso davanti al Tribunale federale, come pure presentare domande di revisione e di rettificazione.

*Art. 39*

*Abrogato*

## **49. Decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962<sup>57</sup> concernente i provvedimenti contro l'uso senza causa legittima delle convenzioni concluse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni**

*Art. 5*

3. Decisioni e  
rimedi giuridici

<sup>1</sup> Quando l'autorità fiscale competente intende rifiutare un'attestazione, non trasmettere un'istanza, revocare un'attestazione, chiedere l'esazione di un'imposta straniera o informare un'autorità fiscale straniera che uno sgravio d'imposta è stato preteso senza causa legittima, essa ne deve informare l'interessato per iscritto. Se questi solleva delle obiezioni, l'autorità fiscale competente pronuncia una decisione. Questa deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

<sup>2</sup> Il ricorso contro la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>3</sup> Le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernenti l'esazione di un'imposta straniera (art. 4 cpv. 1 lett. *d*), passate che siano in giudicato, sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>58</sup> sulla esecuzione e sul fallimento.

<sup>56</sup> RS 661.1

<sup>57</sup> RS 672.202

<sup>58</sup> RS 281.1

---

**50. Ordinanza del 22 dicembre 2004<sup>59</sup> concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere**

*Art. 6* Rimedi giuridici

<sup>1</sup> I ricorsi contro le decisioni dell'AFC sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>2</sup> Anche l'AFC ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.

**51. Ordinanza del 30 aprile 2003<sup>60</sup> concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione**

*Art. 4* Rimedio giuridico

I ricorsi contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

*Art. 8 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il ricorso contro la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

*Art. 17 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> La decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata con ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>3</sup> *Abrogato*

**52. Ordinanza del 18 dicembre 1974<sup>61</sup> sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Danimarca**

*Art. 3 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il ricorso contro la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>59</sup> RS 672.203

<sup>60</sup> RS 672.913.610

<sup>61</sup> RS 672.931.41

*Art. 4* Prescrizioni formali

L'Amministrazione federale delle contribuzioni accetta la corrispondenza dei richiedenti residenti in Danimarca se fatta in una delle lingue nazionali svizzere (tedesco, francese, italiano, romancio) oppure in inglese.

**53. Ordinanza del 15 giugno 1998<sup>62</sup> concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2 ottobre 1996**

*Art. 5* Rimedi giuridici

I ricorsi contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni ai sensi degli articoli 3 capoverso 4 e 4 capoverso 4 sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

*Art. 20k cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Il ricorso contro la decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>3</sup> *Abrogato*

**54. Ordinanza del 23 aprile 1975<sup>63</sup> sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna**

*Art. 3 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il ricorso contro la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

*Art. 4* Prescrizioni formali

L'Amministrazione federale delle contribuzioni accetta la corrispondenza dei richiedenti residenti della Gran Bretagna se fatta in una delle lingue nazionali svizzere (tedesco, francese, italiano, romancio) oppure in inglese.

*Art. 8 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il ricorso contro la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>62</sup> RS 672.933.61

<sup>63</sup> RS 672.936.712

## **55. Ordinanza del 19 ottobre 2005<sup>64</sup> concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione**

*Art. 11 (art. 1 cpv. 3)*

A partire dall'entrata in vigore della legge del 17 giugno 2005<sup>65</sup> sul Tribunale amministrativo federale gli articoli 1 capoverso 3 e 10 capoversi 1, 3 e 4 hanno il tenore seguente:

*Art. 1 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il ricorso contro la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

## **56. Decreto del Consiglio federale del 28 marzo 1952<sup>66</sup> concernente l'esecuzione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sulla sostanza (Rimborso delle imposte alla fonte riscosse sui redditi di capitali)**

*Art. 7 cpv. 2*

<sup>2</sup> I ricorsi contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

*Art. 8 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni accetta le lettere di richiedenti domiciliati nei Paesi Bassi presentate in una delle lingue nazionali svizzere (italiano, tedesco, francese, romancio).

## **57. Ordinanza del 28 giugno 2000<sup>67</sup> sulla pianificazione del territorio**

*Art. 48 cpv. 4*

<sup>4</sup> Esso è autorizzato, nell'ambito della pianificazione territoriale, a presentare ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>64</sup> RS 672.959.81

<sup>65</sup> RS 173.32; RU 2006 2197

<sup>66</sup> RS 672.963.61

<sup>67</sup> RS 700.1

**58. Ordinanza del 3 luglio 2001<sup>68</sup> sugli emolumenti dell'Ufficio federale  
delle acque e della geologia**

*Art. 14*

*Abrogato*

**59. Ordinanza del 5 dicembre 1983<sup>69</sup> concernente il fondo  
di spegnimento**

*Titolo precedente l'art. 19*

**Sezione 4: Sorveglianza**

*Art. 21*

*Abrogato*

**60. Ordinanza del 6 marzo 2000<sup>70</sup> sul fondo per lo smaltimento**

*Titolo precedente l'art. 19*

**Sezione 5: Sorveglianza**

*Art. 21*

*Abrogato*

<sup>68</sup> RS 721.803

<sup>69</sup> RS 732.013

<sup>70</sup> RS 732.014

---

**61. Ordinanza del 19 giugno 1995<sup>71</sup> sugli emolumenti USTRA**

*Art. 12 rubrica e cpv. 2*

Decisione dell'emolumento

<sup>2</sup> *Abrogato*

**62. Ordinanza del 13 novembre 1962<sup>72</sup> sulle norme della circolazione stradale**

*Art. 93 cpv. 3*

*Abrogato*

**63. Ordinanza del 5 settembre 1979<sup>73</sup> sulla segnaletica stradale**

*Art. 106 rubrica e cpv. 2*

Opposizioni

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 111 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le decisioni sono pubblicate nel Foglio federale e indicano le possibilità di ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

**64. Ordinanza del 27 ottobre 1976<sup>74</sup> sull'ammissione alla circolazione**

*Art. 41 cpv. 5 secondo per. e cpv. 6*

<sup>5</sup> ... Non è ammesso il ricorso contro successive convocazioni risultanti dal fatto che si è dovuto convenire un altro termine.

<sup>6</sup> *Abrogato*

*Art. 64 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>71</sup> RS 741.091

<sup>72</sup> RS 741.11

<sup>73</sup> RS 741.21

<sup>74</sup> RS 741.51

<sup>3</sup> Le decisioni delle commissioni d'esame e concernenti il risultato degli esami preliminari, dell'esame di maestro conducente e degli esami di controllo possono essere impugnate mediante ricorso all'autorità cantonale competente per il rilascio della licenza per maestro conducente.

*Art. 110*

*Abrogato*

## **65. Ordinanza del 19 giugno 1995<sup>75</sup> concernente l'approvazione del tipo di veicolo stradale**

*Titolo precedente l'art. 43*

### **Capitolo 5: Disposizioni penali**

*Art. 43*

*Abrogato*

*Art. 44 rubrica*

*Abrogata*

## **66. Ordinanza del 25 novembre 1998<sup>76</sup> sugli emolumenti dell'UFT**

*Art. 14*

*Abrogato*

## **67. Ordinanza del 25 novembre 1998<sup>77</sup> concernente l'accesso alla rete ferroviaria**

*Art. 25 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni regola l'organizzazione e la procedura della Commissione di arbitrato conformemente all'articolo 40a della LFerr.

<sup>75</sup> RS 741.511

<sup>76</sup> RS 742.102

<sup>77</sup> RS 742.122

---

**68. Ordinanza del 28 giugno 2000<sup>78</sup> concernente le inchieste sugli infortuni**

*Art. 22 cpv. 4, 28 cpv. 3, 32 cpv. 4, 35 cpv. 2*

*Abrogati*

**69. Ordinanza del 10 marzo 1986<sup>79</sup> sugli impianti di trasporto a fune**

*Titolo precedente l'art. 49*

**Sezione 8: Disposizioni penali e provvedimenti amministrativi**

*Art. 49*

*Abrogato*

*Art. 50 rubrica*

*Abrogata*

**70. Ordinanza del 22 marzo 1972<sup>80</sup> sulle funivie esenti dalla concessione federale e le sciovie**

*Art. 17 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 19*

*Abrogato*

**71. Ordinanza del 13 dicembre 1993<sup>81</sup> sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere**

*Cifra 15a*

*Abrogato*

<sup>78</sup> RS 742.161

<sup>79</sup> RS 743.12

<sup>80</sup> RS 743.21

<sup>81</sup> RS 747.201.3

## **72. Ordinanza del 23 gennaio 1985<sup>82</sup> sull'esame del tipo dei natanti**

*Art. 9*

*Abrogato*

## **73. Ordinanza del 14 marzo 1994<sup>83</sup> sulla costruzione dei battelli**

*Titolo precedente l'art. 52*

### **Capitolo 8: Norme complete e disposizioni penali**

*Art. 53*

*Abrogato*

## **74. Ordinanza del 30 ottobre 1985<sup>84</sup> sugli emolumenti nella navigazione marittima**

*Art. 9 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>3</sup> *Abrogato*

## **75. Ordinanza del 15 marzo 1971<sup>85</sup> sugli yacht marittimi svizzeri**

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> La procedura di ricorso contro le decisioni dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>82</sup> RS 747.201.5

<sup>83</sup> RS 747.201.7

<sup>84</sup> RS 747.312.4

<sup>85</sup> RS 747.321.7

---

## **76. Ordinanza di esecuzione del 2 settembre 1960<sup>86</sup> della legge federale sul registro aeronautico**

*Art. 21 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se la cancellazione di un aeromobile dalla matricola deve avvenire d'ufficio, l'ufficiale comunica immediatamente agli aventi diritto iscritti al registro l'annotazione che indica il motivo della radiazione. La procedura di ricorso contro la radiazione è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

## **77. Ordinanza del 31 ottobre 2001<sup>87</sup> sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni**

*Art. 32*            Rimedi giuridici

I ricorsi contro le decisioni del Servizio relative all'esecuzione della presente ordinanza sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

## **78. Ordinanza del 26 novembre 2003<sup>88</sup> sulle poste**

*Art. 36*            Rimedi giuridici

Le decisioni del Dipartimento e dell'autorità di regolazione emanate sulla scorta delle disposizioni contenute nella presente sezione possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale.

## **79. Ordinanza del 28 settembre 2001<sup>89</sup> sul personale dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici**

*Art. 43 rubrica, cpv. 2 e 3*

Procedura

<sup>2</sup> e <sup>3</sup> *Abrogati*

<sup>86</sup> RS 748.217.11

<sup>87</sup> RS 780.11

<sup>88</sup> RS 783.01

<sup>89</sup> RS 812.215.4

## **80. Ordinanza del 5 luglio 2000<sup>90</sup> sugli imballaggi per bevande**

*Art. 17 rubrica e cpv. 2*

Procedura

*Abrogato*

## **81. Ordinanza del 25 agosto 1999<sup>91</sup> sull'emissione deliberata nell'ambiente**

*Capitolo 3a (art. 40a)*

*Abrogato*

## **82. Ordinanza del 25 agosto 1999<sup>92</sup> sull'impiego confinato**

*Capitolo 3a (art. 29a)*

*Abrogato*

## **83. Ordinanza del 2 dicembre 1985<sup>93</sup> concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie**

*Titolo precedente l'art. 17*

### **Capitolo 3: Impiego dei sussidi e restituzione**

*Art. 17 rubrica*

*Abrogata*

*Art. 18*

*Abrogato*

<sup>90</sup> RS **814.621**

<sup>91</sup> RS **814.911**

<sup>92</sup> RS **814.912**

<sup>93</sup> RS **818.161**

---

**84. Regolamento del 2 settembre 1949<sup>94</sup> per l'esecuzione della legge concernente l'Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi di lavoro**

*Art. 6 secondo per.*

... Gli articoli 34–36 della legge del 17 giugno 2005<sup>95</sup> sull'organizzazione giudiziaria sono applicabili per analogia.

**85. Ordinanza del 25 novembre 1996<sup>96</sup> sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro**

*Art. 11* Rimedi giuridici

I ricorsi contro le decisioni adottate dall'Ufficio federale secondo l'articolo 9 sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

**86. Ordinanza del 21 maggio 2003<sup>97</sup> sui lavoratori distaccati in Svizzera**

*Art. 17 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'economia è l'autorità federale competente per trattare i litigi che sorgono dall'esecuzione di controlli da parte della commissione tripartita ai sensi dell'articolo 360*b* capoverso 5 CO<sup>98</sup>.

**87. Ordinanza del 6 ottobre 1986<sup>99</sup> che limita l'effettivo degli stranieri**

*Art. 53 cpv. 1, 2 e 3 secondo per.*

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> ... La procedura delle autorità cantonali è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>94</sup> RS 821.421

<sup>95</sup> RS 173.110; RU 2006 1205

<sup>96</sup> RS 822.116

<sup>97</sup> RS 823.201

<sup>98</sup> RS 220

<sup>99</sup> RS 823.21

## **88. Ordinanza dell'11 settembre 1996<sup>100</sup> sul servizio civile**

*Art. 1 cpv. 2*

*Abrogato*

## **89. Ordinanza del 22 maggio 1996<sup>101</sup> sulla delega a terzi di compiti esecutivi del servizio civile**

*Art. 7 cpv. 4*

*Abrogato*

*Art. 12 secondo per.*

*Abrogato*

## **90. Ordinanza del 30 giugno 2004<sup>102</sup> sul sistema d'informazione del servizio civile**

*Sostituzione di espressioni*

*Ai numeri 5.1 (68) e 5.2 (74) dell'allegato l'espressione «Decisione della commissione di ricorso» è sostituita con «Decisione del Tribunale amministrativo federale».*

## **91. Ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>103</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

*Art. 201*           Competenze delle autorità in materia di ricorso

<sup>1</sup> L'Ufficio federale, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono autorizzati a impugnare le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni al Tribunale federale. L'Ufficio federale è anche autorizzato a impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

<sup>2</sup> Le decisioni sono notificate alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.

<sup>100</sup> RS **824.01**

<sup>101</sup> RS **824.091**

<sup>102</sup> RS **824.095**

<sup>103</sup> RS **831.101**

*Art. 203*

*Abrogato*

## **92. Ordinanza del 17 gennaio 1961<sup>104</sup> sull'assicurazione per l'invalidità**

*Art. 41 cpv. 1 lett. i*

<sup>1</sup> L'ufficio AI esegue, oltre ai compiti menzionati esplicitamente nella legge e nella presente ordinanza, anche i seguenti:

- i. prendere posizione in caso di ricorso e interporre i ricorsi al Tribunale federale;

*Art. 89<sup>er</sup> rubrica e cpv. 2*

Diritto dell'Ufficio federale di impugnare le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può impugnare queste decisioni davanti al Tribunale federale.

## **93. Ordinanza del 15 gennaio 1971<sup>105</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*Art. 38*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale e gli uffici cantonali che si sono occupati dell'applicazione possono impugnare le decisioni del tribunale cantonale delle assicurazioni davanti al Tribunale federale.

<sup>2</sup> Le decisioni sono notificate alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.

## **94. Ordinanza del 29 giugno 1983<sup>106</sup> concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione**

*Art. 4a*            Ricorso e comunicazione della decisione

<sup>1</sup> Le decisioni dei tribunali cantonali giusta gli articoli 73 capoverso 1 LPP o 89<sup>bis</sup> capoverso 6 del Codice civile<sup>107</sup> e le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti l'ambito della previdenza professionale devono essere comunicate gratuitamente e senza indugio all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

<sup>104</sup> RS 831.201

<sup>105</sup> RS 831.301

<sup>106</sup> RS 831.435.1

<sup>107</sup> RS 210

<sup>2</sup> L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è legittimato a interporre ricorso al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali e del Tribunale amministrativo federale.

## **95. Ordinanza del 27 giugno 1995<sup>108</sup> sull'assicurazione malattie**

*Art. 27*

<sup>1</sup> Le decisioni in materia di assicurazione sociale contro le malattie emesse dai tribunali cantonali delle assicurazioni (art. 57 LPGa e 87 LAMal), dai tribunali arbitrali cantonali (art. 89 LAMal) e dal Tribunale amministrativo federale devono essere comunicate all'UFSP.

<sup>2</sup> Contro le decisioni di cui al capoverso 1 l'UFSP può interporre ricorso al Tribunale federale.

## **96. Ordinanza del 12 aprile 1995<sup>109</sup> sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie**

*Art. 15 cpv. 2*

*Abrogato*

## **97. Ordinanza del 20 dicembre 1982<sup>110</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni**

*Art. 13* Ricorso interposto dall'Ufficio federale

<sup>1</sup> I tribunali arbitrali cantonali di cui all'articolo 57 della legge, i tribunali cantonali delle assicurazioni di cui all'articolo 57 LPGa e il Tribunale amministrativo federale in caso di ricorsi di cui all'articolo 109 della legge devono comunicare le loro sentenze anche all'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Contro le sentenze dei tribunali arbitrali cantonali, dei tribunali cantonali delle assicurazioni e del Tribunale amministrativo federale, l'Ufficio federale è autorizzato a interporre ricorso al Tribunale federale.

<sup>108</sup> RS 832.102

<sup>109</sup> RS 832.112.1

<sup>110</sup> RS 832.202

**98. Ordinanza del 27 settembre 1999<sup>111</sup> concernente la sicurezza nell'uso delle gru**

*Art. 19*

Le decisioni dell'INSAI di cui agli articoli 11, 14 e 16 possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

**99. Ordinanza del 10 novembre 1993<sup>112</sup> sull'assicurazione militare**

*Art. 34*            Ricorso interposto dall'UFSP

<sup>1</sup> I tribunali arbitrali cantonali di cui all'articolo 27 della legge e i tribunali cantonali delle assicurazioni di cui all'articolo 57 LPGA comunicano le loro decisioni all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

<sup>2</sup> L'UFSP è legittimato a impugnare tali decisioni davanti al Tribunale federale.

**100. Ordinanza del 31 agosto 1983<sup>113</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione**

*Art. 129*

*Abrogato*

**101. Ordinanza del 30 novembre 1981<sup>114</sup> relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà**

*Art. 75a*            Rimedi di diritto

I rimedi di diritto presentati nel caso di contestazioni relative ai contratti di diritto pubblico ai sensi degli articoli 56 capoverso 2 e 57 capoverso 3 della legge sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>111</sup> RS 832.312.15

<sup>112</sup> RS 833.11

<sup>113</sup> RS 837.02

<sup>114</sup> RS 843.1

## **102. Ordinanza del 28 maggio 1997<sup>115</sup> sul controllo del commercio dei vini**

*Titolo precedente l'art. 12*

### **Sezione 4: Vigilanza**

*Art. 12*

*Abrogato*

*Art. 13 rubrica*

*Abrogata*

## **103. Ordinanza del 10 novembre 2004<sup>116</sup> concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale**

*Art. 4 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Il ricorso contro tale decisione è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>3</sup> *Abrogato*

## **104. Ordinanza del 20 aprile 1988<sup>117</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali**

*Art. 84 cpv. 2 e 3*

*Abrogato*

## **105. Ordinanza del 27 maggio 1924<sup>118</sup> relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate**

*Art. 2 e 13–15*

*Abrogati*

<sup>115</sup> RS 916.146

<sup>116</sup> RS 916.407

<sup>117</sup> RS 916.443.11

<sup>118</sup> RS 935.511

**106. Ordinanza del 16 marzo 2001<sup>119</sup> sull'utile di coniatura**

*Art. 8*

*Abrogato*

**107. Ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>120</sup> sui laboratori di verificaione**

*Art. 12 cpv. 2*

<sup>2</sup> La procedura di ricorso contro le decisioni su opposizione è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

**108. Ordinanza del 15 giugno 1998<sup>121</sup> sulla garanzia dei rischi delle esportazioni**

*Art. 32*

*Abrogato*

**109. Ordinanza del 18 maggio 2004<sup>122</sup> concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq**

*Art. 4*                      Ricorso

I ricorsi contro le decisioni di confisca del DFE sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo federale.

<sup>119</sup> RS 941.102

<sup>120</sup> RS 941.293; RU 2006 1643

<sup>121</sup> RS 946.111

<sup>122</sup> RS 946.206.1

## **110. Ordinanza del 4 luglio 1984<sup>123</sup> sull'attestazione dell'origine**

*Titolo precedente l'art. 16*

### **Sezione 5: Sorveglianza**

*Art. 16 rubrica*

*Abrogata*

*Art. 17*

*Abrogato*

## **111. Ordinanza del 12 dicembre 1977<sup>124</sup> su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali**

*Sezione 8 (art. 30)*

*Abrogata*

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

8 novembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>123</sup> RS 946.31

<sup>124</sup> RS 974.01